



C.O.A. NAPOLI NORD  
Anno/N. Prot. : 2021 / 003908  
Data prot. : 17/12/2021  
DOCUMENTO IN ENTRATA  
Cod. classif. : 04

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Prot. n. 719 /2021

Aversa, 17 dicembre 2021

**Al Prefetto di Napoli**  
*(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale  
del circondario del Tribunale di Napoli Nord)*

**Al Prefetto di Caserta**  
*(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale  
del circondario del Tribunale di Napoli Nord)*

**Ai Sostituti Procuratori – sede**

**Al Questore di Napoli**

**Al Questore di Caserta**

**Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli**

**Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Caserta**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta**

**Al Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli**

**Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli**

**Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta**

**Al Comandante della Polizia Provinciale di Napoli**

**Al Comandante della Polizia Provinciale di Caserta**

**Al Dirigente il Compartimento della Polizia stradale di Napoli**

**Al Dirigente il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli**

**Al Dirigente il Compartimento della Polizia di Frontiera di Napoli**

**Al Dirigente il Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Napoli**

**Al Direttore Generale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli**

**Al Direttore Generale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta**

**Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli**

**Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta**

**Al Comandante della Polizia Metropolitana di Napoli**

**Al Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli**  
**Al Comandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Caserta**  
**Al Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale di Napoli**  
**Al Comandante del NOE di Caserta**  
**Al Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli**  
**Al Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta**  
**Al Dirigente Amministrativo – sede**  
**All'Ufficio Informatica, Statistica – sede**  
**Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede**

e, per conoscenza:

**Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli**

**Al Presidente del Tribunale di Napoli Nord**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord**

**Al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord**

**Al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Campania - Napoli**

**Oggetto:-** Direttiva finalizzata a disciplinare i rapporti con la stampa a seguito dell'emanazione del d.lgs 8 novembre 2021 n. 188.

---

Com'è certamente noto alle SS.LL., in data 14 dicembre u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo n. 188/2021 (in attuazione della legge delega 22.4.2021 n.53) che, nel recepire le disposizioni della direttiva 343/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, ha dettato una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai *mass media* le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati.

Con specifico riguardo alle principali disposizioni della direttiva, essa prevede che:

- gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3);
- sono adottate dagli Stati le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e che siano altresì predisposte misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo (art. 4, par. 1);

- la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (art. 4, par. 3);
- sono adottate dagli Stati misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in Tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che ciò sia necessario per ragioni di sicurezza (art. 5);
- grava sull'accusa l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati, salvo l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile (art. 6, par. 1);
- ogni dubbio sulla colpevolezza è valutato in favore dell'indagato o imputato (art. 6, par. 2);
- agli indagati e imputati è riconosciuto il diritto di restare in silenzio e di non autoincriminarsi in merito al reato che viene loro contestato. L'esercizio di tali diritti non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove ricorrendo a poteri coercitivi legali indipendentemente dalla volontà dell'indagato o imputato (art. 7, par. 1, 2 e 3);
- l'autorità giudiziaria può tenere conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati conformemente al diritto nazionale dei vari Stati (art. 7, par. 4); l'esercizio del diritto al silenzio o a non autoincriminarsi non può in ogni caso essere utilizzato contro gli indagati e imputati e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato (art. 7, par. 5);
- gli indagati e imputati hanno diritto a presenziare al proprio processo; una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato può svolgersi in assenza di essi se sono stati informati per tempo del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure non sono stati informati ma sono rappresentati da un difensore incaricato; (art. 8, par. 1 e 2);
- una decisione adottata in *absentia* può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato se l'indagato o imputato non sono rintracciabili nonostante gli sforzi profusi; in questo caso, però, gli Stati garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, siano resi edotti della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 (art. 8, par. 4);
- gli Stati assicurano che laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni per la celebrazione del processo in *absentia*, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria (art. 9);
- gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva in esame (art. 10).

Si rende, quindi, opportuno adottare una direttiva sul punto che sostituisca integralmente tutte le disposizioni emanate in precedenza sullo stesso argomento e riguardanti comunque i rapporti con la stampa.

La materia della comunicazione dei provvedimenti giudiziari e dei rapporti con gli organi d'informazione trova la sua fonte principale, quanto alla normativa primaria, nel decreto legislativo 20.2.2006 n° 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero) che, all'art. 5, disciplina i rapporti con gli organi di informazione. Detto articolo è stato recentemente rielaborato dall'art. 3 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che:

- ha integrato il comma 1, stabilendo la modalità ordinaria ed esclusiva della comunicazione (il comunicato stampa ufficiale, prevedendo solo come forma residuale ed eccezionale la conferenza stampa);
- ha introdotto il comma 2-bis, specificando i casi in cui è possibile la diffusione di notizie sui procedimenti penali e dettando i parametri cui detta diffusione si deve attenere;
- ha introdotto il comma 3-ter, in tema di rapporti tra Procura e Polizia Giudiziaria in punto di diffusione di notizie da parte di quest'ultima;
- ha introdotto il comma 3-ter, in punto di divieto di assegnare ai procedimenti delle denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Quanto alla normazione secondaria, è intervenuta sul tema la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n.P-12411 del 13.7.2018, che fissa dei principi di carattere generale e delinea delle linee guida specifiche per i vari Uffici, compresi quelli requirenti, nonché il parere espresso dal CSM in data 3.11.2021 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla citata direttiva europea.

Vanno esaminati i vari aspetti, opportunamente distinti.

#### **1) Attribuzione al Procuratore della Repubblica dei rapporti con gli organi d'informazione.**

L'art. 5, comma 1 D.L.vo 106/2006 fissa il principio (non modificato dall'intervento riformatore) secondo cui spetta, infatti, al Procuratore della Repubblica mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di stampa.

Tale principio è ribadito dalla Circolare del CSM n.18269/2020 che, all'art. 4, lett. l), afferma che il Procuratore "*cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5 D.lgs. 106/2006*".

Questo Procuratore intende riservare a sé la cura dei rapporti con la stampa, ferma restando la facoltà di esercitare, di caso in caso, la facoltà di delega, nell'ipotesi di sua assenza anche temporanea dall'Ufficio.

Ai sensi del comma 3 della medesima norma, i sostituti, inoltre, non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio.

La disciplina concentra, quindi, sulla figura del Procuratore, o del magistrato all'uopo delegato, la titolarità dei rapporti con la stampa e mira all'evidenza ad escludere occasioni di visibilità individuale del

singolo sostituto, limitando la possibilità che questi rilascino dichiarazioni alla stampa ai soli casi in cui sia intervenuto un preventivo provvedimento di delega del Procuratore.

#### Facoltà attribuite agli altri magistrati dell'ufficio.

I magistrati, ai sensi dell'art.1, parte seconda, lett.b), della menzionata circolare n.P-12411 del 13.7.2018, collaborano -attenendosi alle disposizioni del capo dell'ufficio- alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio per un'efficace comunicazione. Infatti, recita la risoluzione consiliare, proprio "in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, è opportuno che i magistrati dell'Ufficio *"informino tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza"*.

Al di fuori degli ambiti sin qui delineati, i magistrati non appositamente delegati dal Procuratore della Repubblica non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione relative alla attività giudiziaria dell'ufficio.

Tali condotte s'intendono integrate: dalle pubbliche dichiarazioni o interviste e, più in generale, dalla violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; dalle pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria; dalle sollecitazioni di pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero dalla costituzione o dall'utilizzo di canali informativi personali riservati o privilegiati (illeciti disciplinari previsti all'art. 2 del D. L.vo 23 febbraio 2006, n. 109).

Il magistrato assegnatario del procedimento dovrà comunque vigilare, con particolare cautela, sulla riservatezza degli atti fino alla completa *discovery*, anche con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 114 co. 2 c.p.p. in merito alla possibile pubblicazione delle ordinanze cautelari.

I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori informeranno il Procuratore della Repubblica in ordine ad ogni violazione del segreto investigativo, anche da parte degli organi d'informazione, fornendo altresì ogni utile elemento idoneo a ricostruire l'*iter* della violazione del segreto.

Grava, infine, sul Procuratore l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario eventuali violazioni delle norme in questione per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare (art. 5, comma 4).

Al di là dei suddetti casi, ciascun magistrato ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sempre che sia chiara la natura, personale e non coinvolgente l'ufficio, delle opinioni che si esprimono e sempre nel rispetto del canone di riservatezza di cui all'art. 6 del Codice etico, più volte confermato dal C.S.M.

## 2. Caratteristiche della comunicazione.

Ogni comunicazione relativa a procedimenti giudiziari deve essere compiuta in modo da assicurare l'osservanza dei seguenti principi di carattere generale:

1. tempestività, obiettività, imparzialità, equilibrio della comunicazione;
2. divieto di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o fatti;
3. oggettiva rispondenza della informazione all'interesse pubblico o ad un interesse generale;
4. parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti *web e social*;
5. responsabilità del vertice dell'ufficio e immagine della giurisdizione;
6. massima spersonalizzazione della comunicazione, con esclusione di ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;
7. riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;
8. tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
9. rispetto del principio della presunzione d'innocenza.

Ogni informazione inerente alle attività della Procura deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio, escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento (art. 5, comma 2 D.L.vo 106/2006).

La seconda parte del comma 2-bis dell'art. 5 d. lgs 106/2006 prevede, con riferimento alle comunicazioni istituzionali dell'Ufficio di Procura, che: *"Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"*.

Tale enunciazione si collega con altra, contenuta nell'art. 2, comma 1, del predetto D.L.vo 188/2021, in cui si afferma, in linea generale, che: *"È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili"*.

Le violazioni, oltre alle eventuali sanzioni penali e disciplinari, danno luogo al diritto dell'interessato alla rettifica della dichiarazione resa, con la stessa pubblicità di quest'ultima.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della predetta circolare, si prevede che, nei rapporti con la stampa, gli uffici del pubblico ministero potranno attenersi ai criteri di seguito indicati:

- a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;
- b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
- c) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dagli organi di informazione le notizie che lo riguardano, relative al procedimento;
- d) non deve esserci ingiustificata comunicazione di dati sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, e poi ancora dei testimoni, dell'indagato/imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo);
- e) il rispetto delle decisioni giudiziarie, le quali, qualora non condivise, vanno impugnate e non criticate o censurate dall'Ufficio mediante la comunicazione agli Organi di informazione;
- f) il rispetto della presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini e degli imputati, di tal che l'informazione non va data con modalità tali da ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento della definitività di decisioni o accertamenti ancora *sub iudice*;
- g) al fine di garantire il rispetto della presunzione di non colpevolezza, nei comunicati e nelle conferenze stampa, va osservato il "divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza", così come previsto dal comma 3-ter dell'art. 5 d. lgs. 106/06, inserito dall'art. 3 del d. lgs. 188/2021;

Non è vietata la pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in indagini giudiziarie, come anche recentemente ribadito dal Garante, con provvedimento n. 73 del 9.4.2020. Tale pronuncia, benché riferita ai rapporti cittadini-organi di stampa, spiega i suoi effetti anche sulla comunicazione degli uffici giudiziari, dalla quale la stampa può ricavare legittimamente gli elementi da utilizzare ai fini della elaborazione degli articoli.

Appare tuttavia inopportuno divulgare i nomi degli indagati in vicende riconducibili al c.d. codice rosso, sia per la particolare delicatezza intrinseca delle situazioni, sia a tutela della persona offesa (cui si potrebbe agevolmente risalire, partendo dall'indagato).

Negli altri casi non si può escludere che - anche per evitare fraintendimenti allorché possano sorgere equivoci circa la/e persona/e coinvolta/e - possa risultare utile (o necessaria) l'indicazione nominativa, sia per persone fisiche che per enti, società, imprese.

Va assicurata, quanto agli indagati, l'osservanza della presunzione di innocenza, incompatibile con espressioni idonee a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate.

A tal fine, nella comunicazione sarà sempre evidenziata la circostanza che -soprattutto nei casi di arresti, perquisizioni, sequestri- si tratta di acquisizioni relative alla fase delle indagini preliminari, in cui

vengono valutati indizi e non prove (riservate al dibattimento), e non vi sono elementi né di certezza assoluta (utile può apparire l'uso del condizionale quale modo del verbo) né di definitività.

Pertanto, va evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate.

L'informazione da parte dell'Ufficio si deve conformare alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 18.5.2012 in tema di divieto di diffusione di foto segnaletiche di soggetti sottoposti ad indagine e di immagini di persone arrestate (anche se parzialmente coperte e comunque oscurate), fotografie ed immagini di persone in manette e comunque in condizioni di detenzione, nonché di immagini che documentino attività investigative (ad esempio filmati relativi all'esecuzione di perquisizioni o di arresto), se destinate a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero.

Le suddette indicazioni si intendono riferite anche ai siti istituzionali della Polizia Giudiziaria ed alle eventuali pagine social della stessa Polizia Giudiziaria.

Va assicurata, quanto alle persone offese, l'osservanza del divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.

Particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese, adottandosi tutte le misure utili ad evitare un'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza.

La comunicazione, inoltre, ha luogo nel rispetto dei divieti normativi a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato posti dall'art. 114, comma 6, c.p.p., secondo il quale: *"E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni"*.

È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni" nonché di quelli posti a tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione art. 114, comma 6 bis, c.p.p., il quale prevede che: *"E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta"*.

Parimenti, vanno osservate le disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori coinvolti nel procedimento penale con il ruolo di testimoni, parti offese, danneggiati dal reato. E' infatti necessario evitare che la storia della vittima sia divulgata attraverso la stampa od altri organi d'informazione, così come anche raccomandato dalla summenzionata delibera n. 657/VV/2017, relativa agli uffici minorili.



### 3. Presupposti della comunicazione.

Mentre nel previgente assetto normativo, la scelta se comunicare o meno notizie sui procedimenti era affidata alla discrezionalità del Procuratore (che, in concreto, comunque valutava l'interesse o meno alla diffusione delle specifiche notizie), con la riforma dell'art. 5 del d. lgs 106/2006 di fatto tale discrezionalità è stata contenuta, giacché sono stati introdotti due specifici criteri selettivi.

Invero il comma 2-bis dell'art. 5, introdotto con la legge 188/2021, prevede che:

*“La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.*

Sul punto appare opportuno riportare il contenuto del parere che il CSM ha formulato sullo schema del decreto legislativo con delibera del 3.11.2021, n. pratica 38/PA/2021.

In particolare, il CSM ha valutato che: *“Con specifico riferimento alla prima condizione legittimante la comunicazione (della sua stretta necessità per la prosecuzione delle indagini), deve osservarsi che essa può ricorrere in una pluralità di ipotesi, ad esempio quando la divulgazione di notizie sia diretta a vagliare la reazione di una o più persone soggette ad intercettazione, ovvero a sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte di una comunità ove un fatto reato si è verificato. In tutti questi casi appare inevitabile che il Procuratore si coordini con il sostituto o i sostituti titolari delle indagini per evitare che la decisione di attivare la comunicazione possa essere disfunzionale rispetto alle esigenze investigative, apprezzabili in via più immediata dal sostituto o dai sostituti titolari del procedimento”.*

La possibilità di diffondere informazioni quando ciò è *“strettamente necessario”* per la prosecuzione delle indagini trova il suo fondamento nella Direttiva comunitaria, laddove si prevede che l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, *“qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico”.*

E' quest'ultima l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero - derogando alla regola cui si è fatto cenno di evitare tendenzialmente l'indicazione delle generalità e la diffusione di immagini - potrebbe autorizzare per ragioni investigative l'indicazione delle generalità, la diffusione di immagini, ecc., se ed in quanto ciò possa ritenersi *“strettamente”* necessario per il buon esito degli ulteriori approfondimenti.

Si può fare riferimento a situazioni peculiari che possono verificarsi in casi certamente limitati e marginali, ma non per questo meno importanti, come la necessità rendere pubbliche notizie su un'attività di indagine in corso per stimolare la collaborazione dei cittadini o per richiamare la loro attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità.

Il secondo presupposto legittimante l'informazione è quella correlata alla ricorrenza di "specifiche ragioni di interesse pubblico", che possono essere individuate avendo riguardo all'esigenza di informazione della collettività rispetto allo specifico fatto reato.

Sul punto, il CSM rileva che *"non vi è chi non veda come la verifica della loro effettiva ricorrenza, ove non rilevino concomitanti esigenze investigative a giustificarla, chiami in causa valutazioni di opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensibilità culturale"*.

Il pubblico interesse può essere anche individuato nell'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagine di rilievo nonché quello della stampa e dei altri mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21.

Sono, quindi, da ricomprendersi fra le informazioni che possono essere date per ragioni di interesse pubblico l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p., le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione.

In alcune circostanze - allorché vi sia stata comunque conoscenza di notizie nonostante la mancanza di comunicato o di conferenza stampa (a titolo di esempio si pensi ai casi di accesso della Polizia Giudiziaria presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione, o di perquisizione o di sequestro) - la comunicazione potrà essere effettuata dal Procuratore per esigenze di chiarimento e per evitare la diffusione di notizie distorte.

#### **4. Modalità della comunicazione.**

La comunicazione avviene ordinariamente mediante comunicati stampa registrati a protocollo a firma del Procuratore della Repubblica (o, nei casi di assenza anche occasionale, a firma del Procuratore Aggiunto), diramati a cura della Segreteria del Procuratore agli organi di stampa accreditati e che comunque ne abbiano fatto richiesta, e poi conservati in apposita cartella con copia della mail di inoltro.

Ai fini della predisposizione dei contenuti da veicolare mediante il comunicato stampa ovvero in occasione della conferenza stampa, il Magistrato assegnatario del procedimento e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini prestano fattivo contributo, mediante la predisposizione di bozze di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica.

Per ragioni di trasparenza, comunque, i comunicati stampa, una volta diramati, saranno pubblicati sul sito istituzionale, in una sezione appositamente dedicata, in modo da essere consultabili da chiunque e reperiti in qualsiasi momento.

La seconda modalità di comunicazione è quella della conferenza stampa (con la partecipazione attiva di esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini) che però, nell'attuale assetto normativo novellato, è limitata ai "*casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti*" (cfr. art. 5, comma 1, D. L.vo 106/2006, modificato dal d. lgs. n. 188/2021).

Al fine di rendere palesi ed obiettive le ragioni che inducono il Procuratore ad optare per la conferenza stampa in luogo dell'ordinario comunicato stampa, il Procuratore adotta un "*atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*" (cfr. art. 5, comma 1, ultima parte, d. lgs 106/06, come modificato dall'art. 3 d. lgs 188/2021).

Tenuto conto che, per prassi ormai consolidata, in occasione delle conferenze stampa viene comunque diffuso anche un comunicato stampa ufficiale (solitamente, nella conferenza stampa ci si limita a meglio esplicitare il contenuto del comunicato), la motivazione richiesta dal novellato art. 5, comma 1 potrà essere inserita o nel corpo del comunicato stesso, oppure in atto separato, che andrà comunque conservato secondo le stesse modalità del comunicato stampa.

Le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'indizione della conferenza stampa possono essere individuate nella "natura delle incolpazioni", nel "ruolo dei soggetti coinvolti", nel "numero degli indagati", anche con riferimento alle caratteristiche socio-criminale del territorio di competenza dell'ufficio. Pertanto, tali sono i criteri posti a fondamento degli atti motivati con i quali il Procuratore si determinerà per la conferenza stampa.

Alla conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica viene affiancato dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione cui appartiene il magistrato assegnatario del procedimento interessato, che collabora altresì alla preparazione dei comunicati e della conferenza stampa, offrendo ogni utile elemento informativo.

La partecipazione dei Sostituti viene espressamente autorizzata dal Procuratore, nei casi relativi a procedimenti di particolare complessità cui si riferiscono le informazioni ostensibili, essendo giustificata dall'esigenza di garantire un'informazione completa, senza pregiudizio per le eventuali, ulteriori indagini.

In ogni caso, tale attività non deve assumere una dimensione pubblica e determinare, comunque, la non osservanza della disciplina legale nella materia in esame.

In sede di conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica, eventualmente affiancato altresì da uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini si limiterà ad una breve sintesi dell'attività compiuta, distribuendo comunque ai rappresentanti dei mezzi di informazione presenti un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

Nella sintesi orale delle indagini e nelle eventuali risposte alle domande dei giornalisti, si farà massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza di cui all'ultima parte del comma 2-bis dell'art. 5 del dlgo n 106.

Al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente, non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione.

## **5. Ruolo della Polizia Giudiziaria nella comunicazione.**

L'intervento riformatore prevede una specifica disciplina anche per le attività comunicative da parte delle forze di polizia. Tale disciplina presenta carattere innovativo, atteso che sino all'entrata in vigore del D.L.vo 188/2021, non era posta in discussione la legittimità di una comunicazione istituzionale da parte della Polizia Giudiziaria, autonoma ed indipendente rispetto alla comunicazione della Procura della Repubblica.

Il comma 3-bis dell'art. 5 del d. lgs 106/2006, introdotto dall'art. 3 D.L.vo 188/2021, prevede che: *"Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3"*.

Occorre operare una distinzione fra le comunicazioni effettuate nel corso di procedimenti penali o in relazione ad attività svolte d'iniziativa e collocate in una fase pre-procedimentale.

Sebbene la norma non sia univoca sul punto, può ritenersi che il richiamo, contenuto nel predetto comma 3 bis al comma 2 bis, nel quale si fa riferimento ai *"procedimenti in corso"* induca a ritenere che l'autorizzazione del Procuratore alla Polizia Giudiziaria è limitata alla fase successiva alla costituzione del fascicolo procedimentale da parte della Procura.

Va inoltre osservato che le disposizioni sono inserite nell'art. 5 del d.lgs. 106/2006, che regola le attività dell'ufficio del pubblico ministero e postulano, pertanto, l'esplicazione delle attività giudiziarie di competenza del magistrato inquirente.

Sarebbe peraltro irragionevole ipotizzare l'instaurazione di un'interlocuzione permanente tra i vari organi di Polizia Giudiziaria ed il Procuratore della Repubblica, che finirebbe per paralizzare l'attività del Procuratore, che per ogni vicenda, anche minimale, in cui ha operato la Polizia Giudiziaria, sarebbe costretto ad adottare formali provvedimenti di autorizzazione.

Il formale provvedimento autorizzativo del Procuratore, legittimante la polizia giudiziaria a rilasciare le informazioni [sia mediante comunicato stampa, che a mezzo conferenza stampa] deve essere supportato da adeguata motivazione *"in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse"* che la giustificano. Le comunicazioni devono attenersi ai medesimi criteri sopra enunciati per quelle provenienti

direttamente dalla Procura, evitando che si assegnino ai procedimenti pendenti "denominazioni lesive della presunzione di innocenza".

Mentre per l'attività svolta direttamente dal Procuratore della Repubblica la motivazione a supporto stavolta è prevista solo per l'organizzazione della conferenza stampa, per quella svolta dalla Polizia Giudiziaria riguarda altresì la mera diffusione del comunicato stampa. E' opportuno che la richiesta di autorizzazione della polizia giudiziaria si soffermi su tali esigenze, nel testo di cui si propone l'autorizzazione o nella richiesta di svolgere la conferenza stampa.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, la polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione, astenendosi, ovviamente, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

Appaiono autorizzabili in via generale - salve specifiche esigenze di riserbo investigativo - il rilascio da parte delle forze di polizia delle informazioni "di cronaca" rispetto ai fatti di rilievo penale verificatisi nel territorio [l'essersi verificata una rapina, l'essere avvenuto un incidente stradale o sul lavoro, ecc.], allorquando neppure si ponga, a quel momento, un tema di tutela della presunzione di non colpevolezza di alcuno, per non esservi ancora un soggetto indagato identificato.

Inoltre nei casi di particolare rilevanza (segnatamente allorquando sia programmata una conferenza stampa), previa intesa con il Procuratore della Repubblica, la Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Procuratore, può curare un primo "lancio" della notizia, che dovrà avvenire dopo la conclusione delle operazioni e non nel corso delle operazioni stesse.

La disciplina autorizzatoria di cui al predetto comma 3 bis non si applica, per quanto detto, alle indagini espletate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria in una fase pre-procedimentale, cioè al di fuori e prima di un procedimento penale già iscritto. In tale fase, è pertanto consentito alla polizia giudiziaria precedente di fornire autonomamente informazioni sulle attività investigative espletate, fermo restando il rispetto del divieto, previsto con carattere di generalità dall'art. 2 del D. Lgs 188/2021, di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato o l'imputato sino a che la colpevolezza dello stesso non sia stata accertata con una sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabili.

In questi casi di attività di iniziativa, la comunicazione (limitata alle sole attività già a conoscenza dei diretti interessati, quali; arresti in flagranza di reato; fermi di iniziativa della Polizia Giudiziaria; sequestri di iniziativa; denunce a piede libero in cui vi siano state identificazione, nomina di difensore ed elezione di domicilio) è demandata alla Polizia Giudiziaria operante, che dovrà comunque valutare l'impatto che la propalazione delle notizie potrebbe avere sulla prosecuzione delle indagini.

Pur tuttavia, allorché le notizie che s'intendono diramare hanno ad oggetto a reati gravi o aventi ad oggetto attività investigative di grande impatto mediatico, gli organi di Polizia Giudiziaria, tramite i Comandanti od i Dirigenti dei Servizi, ovvero mediante i rispettivi portavoce, provvederanno sempre a notiziare preventivamente (anche con mezzi agili ed informali) il Procuratore della Repubblica del

contenuto dei comunicati stampa che intendono diramare, al fine di consentire al Procuratore sia la tempestiva conoscenza del fatto-reato, sia la possibilità di non autorizzare, temporaneamente, la suddetta comunicazione al fine di non pregiudicare lo sviluppo delle indagini riservandone la divulgazione con successivi comunicati stampa o conferenze stampa.

## 6. Altre disposizioni in tema di “presunzione di innocenza”.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 contiene altre disposizioni in tema di presunzione di innocenza, di seguito si riportano quelle di rilievo sull'attività della Procura:

- a) modifica dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106/06;
- b) introduzione dell'art. 115-bis c.p.p.;
- c) modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p..

### a) Modifica dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006 è stato modificato, attribuendo al Procuratore Generale presso la Corte di Appello -nell'ambito della più ampia “attività di vigilanza” sulle Procure, anche il potere di verifica dell'osservanza, da parte dei Procuratori della Repubblica del distretto, dei “*doveri di cui all'art. 5*”, ovvero del rispetto della normativa in tema di comunicazione sui procedimenti.

Proprio al fine di consentire al Procuratore Generale l'esercizio dei poteri di vigilanza, si prevede l'indefettibile trasmissione alla Procura Generale dei comunicati stampa emessi da quest'Ufficio, nonché dei provvedimenti motivati con cui potrà essere indetta conferenza stampa.

### b) Introduzione dell'art. 115-bis c.p.p.

L'art. 4, lett.a), D.L.vo 188/2021 ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p., intitolato “Garanzia della presunzione di innocenza”, incide in maniera diretta sui provvedimenti giudiziari. Il mancato rispetto delle disposizioni è sanzionato con un provvedimento che interviene sugli atti del procedimento mediante una correzione degli stessi.

### c) Modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p..

La modifica apportata consiste nell'introduzione dell'avverbio “*strettamente*”, al fine di circoscrivere ulteriormente le ipotesi di pubblicazione di singoli atti d'indagine o di parti di essi, qualora sia “*strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini*”.

La presente direttiva viene emanata per consentire la massima diffusione a tutti gli uffici di Polizia Giudiziaria del circondario, per cui si richiede alle SS.VV. di diramarla tempestivamente, raccomandando il rigoroso rispetto della stessa.

Sarà ovviamente cura dei destinatari della presente di comunicare immediatamente le eventuali violazioni rilevate, anche per consentire allo scrivente di operare le doverose comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi degli artt. 16 e segg. disp. att c.p.p.

Si pubblichi sul sito *web* della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

**La presente direttiva ha decorrenza immediata, stante la già entrata in vigore della normativa.**

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

*Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "D" "Direttive a Magistrati dell'Ufficio" e "Direttive alla Polizia Giudiziaria" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.*

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

*Maria Antonietta Troncone*